



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO IL P.O. “BASSINI” A CINISELLO BALSAMO (MI).

CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002.

Class. 1.6.01

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI

1. Si chiarisce che, essendo il servizio oggetto dell’appalto di natura esclusivamente intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici non devono indicare i propri costi della manodopera (o indicare un valore pari a zero) sull’offerta economica (allegato 5) e sulla piattaforma Sintel.

2. RETTIFICA al disciplinare di gara

In ottemperanza al Bando-tipo n. 3 di ANAC che, con riguardo al criterio della «professionalità e adeguatezza dell’offerta», ha esteso all’intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta, è stato pubblicato il disciplinare di gara rettificato agli Artt.10 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B - Offerta tecnica” (max 80 punti) e 12.1 Criteri di valutazione, criterio “A. Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, con l’eliminazione del limite degli ultimi dieci anni per i servizi ritenuti significativi dal concorrente.

3. Quesito

Nello specifico dei requisiti, par. 8.2. avvenuto espletamento degli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, si possono utilizzare ID. opere di Grado di complessità maggiore o equivalente negli Impianti tra IA.02 e IA.03 ex IIIb , IIIc con grado C 0,85 , 1,15?

Risposta

Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 e delle Linee Guida n. 1 ANAC, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” per le opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nella categoria “impianti” gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore solo nell’ambito della medesima destinazione funzionale.

Pertanto, solo le opere Id. IA.03 sono sostituibili dalle opere con Id. IA.04, trattandosi di medesima destinazione funzionale.

4. Quesito

Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.3 del disciplinare (servizi ultimi 10 anni e servizi di punta) si chiede se si possano esporre anche cl/cat con grado di complessità pari o superiore a quelle a base di gara.

In particolare si chiede se possa essere spesa la S.06 in aggiunta alla S.04 e la IA.04 in aggiunta alla IA.03.

Risposta

Si risponde affermativamente a quanto prospettato (v. risposta al precedente quesito).

5. Quesito

Siamo un gruppo di professionisti non ancora costituito. Per il sopralluogo, da effettuare secondo la procedura, è richiesta la presenza di tutti i professionisti del gruppo? In caso affermativo si deve presentare una delega dei professionisti che non possono presenziare al sopralluogo?

Risposta

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione e non ancora costituita in RT, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica o dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica o costituita in RT, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

6. Quesito

Possiamo riportare più di un professionista ad integrare le prestazioni specialistiche?

Risposta

Si, fatta salva l'unicità della figura del direttore dei lavori.

Milano, 24/05/2019

Il Responsabile del procedimento
f.to ing. Riccardo Lotti